

## NOTA INFORMATIVA 21/2020

### **EMERGENZA CORONAVIRUS – ORDINANZA REGIONE LIGURIA**

La Regione Liguria, con Ordinanza n. 22/2020 del 26/4/20, dispone per il territorio regionale la riapertura di alcune attività produttive e/o commerciali, consente lo svolgimento di alcune attività ricreative e sportive e fornisce chiarimenti in merito alle modalità di spostamento e alle destinazioni raggiungibili dai residenti nella regione.

Tali disposizioni in generale (salva una specifica deroga segnalata a parte) **hanno validità per il periodo dal 27 aprile al 3 maggio 2020**, in vista dell'inizio della fase 2 dell'emergenza che avverrà il 4 maggio 2020 in attuazione del DPCM di cui si darà conto in separato contributo.

### **ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIALI AUTORIZZATE**

Le attività autorizzate sul territorio regionale sono:

A) la vendita del cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nonché da parte delle attività artigiane del settore dolciario e alimentare (con esclusione degli esercizi e delle attività siti in aree o spazi pubblici in cui è interdetto l'accesso): ove possibile, tale attività di vendita deve essere effettuata previa ordinazione online o telefonica e garantendo che gli ingressi per il ritiro avvengano per appuntamento e dilazionati nel tempo allo scopo di evitare assembramenti e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce;

A tale riguardo si sottolinea che occorre rispettare le misure di sicurezza specificamente previste per le attività commerciali di cui all'Allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020<sup>1</sup>. Per tali attività resta sospesa la possibilità di consumare cibi e bevande sul posto.

---

<sup>1</sup> 1) mantenimento costante del distanziamento interpersonale di almeno un metro; 2) garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza di almeno due volte al giorno e in funzione dell'orario di apertura; 3) garanzia di un'adeguata areazione naturale e ricambio di aria; 4) garanzia di ampia disponibilità e accessibilità di sistemi per la disinfezione delle mani, disponibili presso le tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento; 5) utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque laddove non sia possibile garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; 6) utilizzo di guanti usa e getta nelle attività di acquisto, soprattutto in relazione all'acquisto di alimenti e bevande; 7) regolamentazione e scaglionamento degli accessi ai locali, mediante l'ampiamiento delle fasce orarie e, per i locali di dimensioni inferiori ai 40 metri quadrati, obbligo di far entrare una persona alla volta, oltre un massimo di due operatori; 8) predisposizione di informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrare).

B) la vendita del cibo da asporto da parte degli esercizi di ristorazione con l'ordinazione e la consegna della merce direttamente dal veicolo;

Anche in tal caso occorre rispettare le misure di sicurezza previste per le attività commerciali di cui all'Allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020 <sup>2</sup>.

Anche per tali attività resta sospesa la possibilità di consumare cibi e bevande sul posto.

C) la vendita delle calzature per bambini sia all'interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano esclusivamente calzature per bambini;

D) l'attività di toelettatura degli animali di compagnia da parte degli esercizi specializzati, previo appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque garantendo la totale sicurezza nella modalità "consegna dell'animale – toelettatura – ritiro animale", garantendo il distanziamento interpersonale;

E) l'attività di coltivazione di terreni a uso agricolo e attività diretta alla produzione per autoconsumo per i residenti liguri, a patto che i) il soggetto attesti con autodichiarazione completa e relativa verifica il possesso di una superficie agricola produttiva e che la stessa sia effettivamente adibita a tali fini, ii) lo spostamento sia effettuato da una sola persona e con obbligo di rientro in giornata nella propria residenza, e iii) lo spostamento non avvenga fuori regione;

F) la vendita di prodotti florovivaistici, anche presso esercizi commerciali al dettaglio quali fiorerie;

G) la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili, anche negli esercizi commerciali specializzati.

## **ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE AUTORIZZATE**

Sono consentite le seguenti attività ricreative, motorie e all'aria aperta nella fascia oraria dalle ore 6:00 alle ore 22:00:

A) corsa, esclusivamente in modalità individuale, nell'ambito del comune di residenza (o abituale domicilio) o del municipio di residenza (a abituale domicilio) per quanto riguarda il territorio del comune di Genova;

B) bicicletta, esclusivamente in modalità individuale, nell'ambito del comune di residenza (o abituale domicilio) o del municipio di residenza (a abituale domicilio) per quanto riguarda il territorio del comune di Genova;

C) passeggiata a cavallo, nell'ambito del comune di residenza (o abituale domicilio)

---

<sup>2</sup> V. nota 1) precedente.

esercitati individualmente, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente;

D) pesca sportiva dilettantistica lungo le acque interne e barre di foce, pesca ricreativa in mare (da svolgersi esclusivamente lungo moli, panchine e pennelli), nell'ambito del comune di residenza (o abituale domicilio) esercitati individualmente, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente;

E) passeggiate all'aria aperta, in modo individuale o coinvolgendo residenti nella stessa abitazione, nell'ambito del comune di residenza (o abituale domicilio) o del municipio di residenza (o abituale domicilio) per quanto riguarda il territorio del comune di Genova;

F) l'allenamento e l'addestramento di cavalli, da svolgersi in maniera individuale, da parte dei proprietari degli animali presso maneggi autorizzati all'interno del territorio della regione Liguria nel rispetto della normativa vigente in materia di distanziamento sociale;

G) l'allenamento e l'addestramento di cani, senza contatto diretto tra persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente, e comunque in totale sicurezza.

## **SPOSTAMENTI AUTORIZZATI ED ALTRE DISPOSIZIONI**

L'Ordinanza prevede altresì quanto segue:

A) ai residenti in Regione Liguria è consentito lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale, all'interno del proprio comune o nei comuni dove si trovano le imbarcazioni di proprietà, per lo svolgimento delle sole attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte dell'armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid 19, con obbligo di rientro, in giornata, presso l'abitazione abituale;

B) ai residenti in Regione Liguria è consentito lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale, all'interno del proprio comune o nei comuni dove si trovano le seconde case di proprietà, per lo svolgimento delle sole attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte del proprietario dell'immobile, anche in tal caso con obbligo di rientro, in giornata, presso l'abitazione abituale;

C) sono consentiti gli spostamenti con autovetture con più di un passeggero, di cui uno seduto anche sul sedile anteriore, purché il passeggero seduto sul sedile

anteriore sia residente con il guidatore;

D) sono consentiti gli spostamenti con motoveicoli con due persone a bordo, purché il passeggero sia residente con il guidatore.

Infine, in particolare:

A) i sindaci possono disciplinare l'apertura dei cimiteri, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale;

B) (unica disposizione operativa oltre il 3 maggio) nelle giornate di domenica 3 maggio 2020 e di domenica 10 maggio 2020, l'orario di chiusura dei punti vendita degli esercizi commerciali per i quali è prevista l'apertura dai provvedimenti statali è fissato entro le ore 15:00;

C) in data 1° maggio 2020 gli esercizi commerciali per i quali è prevista l'apertura dai provvedimenti statali sopra indicati restano chiusi.

\*\*\*\*\*

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

F. Cignolini